

	REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE
--	---

1 Premesse

1. Il presente Regolamento, che integra il Regolamento del Servizio Idrico Integrato le cui disposizioni ne sono parte integrante e a cui si rimanda per quanto non specificatamente previsto o derogato nel presente documento, definisce le modalità di gestione del rapporto contrattuale nel caso di utenze raggruppate così come definite dal punto 35 art. 3 del Regolamento del SII.
2. Il presente Regolamento ha come obiettivo principale quello di assicurare la trasparenza, nel rapporto tra il Gestore e gli utenti, nell'ambito del servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile e dei servizi ad esso collaterali, diffondendo la consapevolezza di quello che è l'effettivo rapporto giuridico intercorrente fra il condominio, il Gestore ed, eventualmente, i soggetti che si occupano della lettura dei contatori interni alle utenze raggruppate. Ha altresì la finalità di estendere alle utenze divisionali gli istituti previsti a tutela degli utenti del servizio idrico integrato.

2 Definizioni

1. Oltre a quelle già previste nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato di seguito si elencano le ulteriori definizioni necessarie alle specifiche disposizioni del presente Regolamento:
 - Amministratore del Condominio: rappresentante legale dei Condomini legalmente costituiti.
 - Delegato del Condominio: rappresentante dell'utenza raggruppata in cui non sia stato individuato un Amministratore.
 - Operatore di contabilizzazione: soggetto a cui sono affidate le attività di lettura e riscossione delle utenze divisionali nonché la ripartizione e pagamento dei consumi delle utenze raggruppate. Opera a valle del punto di consegna stabilito dal Regolamento del SII.
 - Compensazione tariffe: differenza tra la somma degli importi dei consumi calcolati per ciascuna utenza divisionale e l'importo dei consumi calcolato per l'utenza raggruppata
 - Compensazione consumi: differenza tra i consumi dell'utenza raggruppata e la somma dei consumi delle utenze divisionali.
2. Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del servizio idrico integrato la titolarità del contratto di fornitura di un'utenza raggruppata è intestata ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori oppure al Condominio e sottoscritta dall'Amministratore di Condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata.

3 Obblighi del condominio

1. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento le utenze raggruppate hanno l'obbligo di comunicare al Gestore i dati dell'Amministratore/Delegato del Condominio, in modo da consentire l'aggiornamento dell'anagrafica dell'utenza. In caso di variazione dell'Amministratore/Delegato del Condominio i dati relativi alla nuova nomina devono essere comunicati al Gestore entro 45 giorni dalla data dell'Assemblea condominiale.
2. Entro tre mesi dall'attivazione di canali preferenziali di cui al comma 5 dell'art.4, le utenze raggruppate hanno l'obbligo di comunicare al Gestore, attraverso l'Amministratore/Delegato del Condominio allo scopo incaricato, le modalità secondo cui avverranno la ripartizione, la riscossione ed il pagamento delle fatture dell'utenza raggruppata, scegliendo fra la delega completa di tali attività all'Amministratore/Delegato del Condominio oppure la delega di una o più delle stesse ad un Operatore di contabilizzazione.
3. In caso di affidamento di una o più delle attività di cui al precedente comma ad un Operatore di contabilizzazione, l'Amministratore/Delegato del Condominio deve specificare al Gestore, nella comunicazione di cui al precedente comma, le attività affidate all'Operatore di contabilizzazione nonché tutti i dati dell'Operatore e gli estremi dell'incarico ad esso affidato.
4. Qualora siano decise in un secondo momento modifiche alle modalità di ripartizione, di riscossione e di pagamento delle fatture dell'utenza raggruppata come precedentemente comunicate al Gestore, l'Amministratore/Delegato del Condominio deve darne comunicazione al Gestore entro 45 giorni dalla data della modifica, indicando espressamente gli estremi del contratto sottoscritto e le attività che restano comunque affidate all'Operatore di contabilizzazione.
5. Nel caso in cui siano affidate ad un Operatore di contabilizzazione le attività di cui al comma 2, il Gestore invierà senza costi aggiuntivi anche a tale soggetto copia elettronica delle fatture e delle altre comunicazioni relative al rapporto contrattuale (lettere di recupero crediti, informazioni su variazioni

	REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE
--	---

tariffarie ecc.) contemporaneamente all'invio degli originali. L'affidamento dei servizi di riscossione e di pagamento ad un soggetto diverso dall'Amministratore/Delegato del Condominio non comporta alcuna responsabilità in capo al Gestore per eventuali insolvenze da parte dell'Operatore di contabilizzazione incaricato. È obbligo delle utenze raggruppate richiedere garanzie all'Operatore di contabilizzazione secondo le forme individuate da apposito protocollo d'intesa stipulato fra l'Autorità di Ambito, il Gestore, gli Operatori di contabilizzazione, le associazioni dei consumatori e degli amministratori di condominio.

6. L'Amministratore/Delegato di Condominio o l'Operatore di contabilizzazione allo scopo delegato si impegna a favorire che le letture dei contatori delle utenze divisionali avvengano contestualmente alla lettura del contatore dell'utenza raggruppata secondo le scadenze comunicate ai sensi del comma 2 dell'art.4.
7. L'Amministratore/Delegato del Condominio o l'Operatore di contabilizzazione allo scopo delegato ha l'obbligo di trasmettere almeno annualmente a tutte le utenze divisionali e/o ai condomini le fatture e le comunicazioni inviate dal Gestore.

4 Obblighi del Gestore

1. Per una migliore gestione delle utenze raggruppate e per agevolare la suddivisione dei consumi interni l'Amministratore/Delegato del Condominio può richiedere che si provveda alla lettura del contatore dell'utenza raggruppata ogni tre mesi. Entro 30 giorni dalla richiesta il Gestore comunicherà, all'Amministratore/Delegato del Condominio e all'Operatore di contabilizzazione se incaricato, la data di lettura del contatore al fine di permettere la contestualità delle letture dei contatori delle utenze divisionali. La data di lettura prevista sarà riportata nelle fatture emesse dopo la richiesta.
2. Considerate le problematiche connesse all'attività di riparto dei consumi, su richiesta scritta dell'Amministratore/Delegato del Condominio la data di scadenza della fattura può essere posticipata di 20 giorni rispetto a quella prevista nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
3. Il Gestore è tenuto all'invio di ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale (a titolo esemplificativo, copia del contratto, sollecito di pagamento, informazioni su variazioni di tariffa, assicurazione) all'Amministratore/Delegato del Condominio. Nel caso in cui il condominio abbia comunicato al Gestore l'affidamento ad un Operatore di contabilizzazione delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 3, il Gestore invierà contemporaneamente anche a tale soggetto copia elettronica delle fatture e delle altre comunicazioni relative al rapporto contrattuale (lettere di recupero crediti, informazioni su variazioni tariffarie ecc.).
4. In caso di morosità di una utenza raggruppata il Gestore, trascorsi almeno 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, invierà una comunicazione scritta all'Amministratore/Delegato del Condominio e all'eventuale Operatore di contabilizzazione con l'indicazione della fattura insoluta e provvederà a informare i condomini del mancato saldo delle fatture emesse dal Gestore con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di effettiva sospensione del servizio idrico. Tale comunicazione avverrà mediante avviso da affiggere all'ingresso del condominio interessato dalla morosità o in altre forme ritenute idonee dal Gestore, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. Ai sensi del regolamento di fornitura del Servizio Idrico Integrato, tutti i costi di recupero del credito saranno addebitati al condominio.
5. È obbligo del Gestore attivare, entro 8 mesi dall'approvazione del presente Regolamento, canali di comunicazione preferenziali riservati agli Amministratori/Delegati di Condominio e agli Operatori di contabilizzazione attraverso un'area dedicata sul proprio sito internet e nel call center contenente la possibilità di verificare la situazione contabile dell'utenza raggruppata da loro amministrata.

5 Criteri ed metodi per la ripartizione dei consumi

1. La ripartizione, effettuata sulla base della lettura dei consumi rilevati dai contatori dalle utenze divisionali ai sensi dell'art.8 del DPCM 4 marzo 1996, deve avvenire applicando a questi consumi le tariffe per fascia in vigore. È obbligo dell'Amministratore/Delegato o dell'Operatore di contabilizzazione incaricato del servizio di ripartizione evidenziare per ciascuna utenza divisionale la quota spettante della compensazione consumi e della compensazione tariffe, nonché la data e il tipo (effettiva, presunta, da utente ecc) delle letture.
2. È obbligo del soggetto che effettua la ripartizione (sia esso Amministratore/Delegato o Operatore di contabilizzazione delegato) fornire, a ciascun condomino che ne faccia richiesta, indicazione scritta dei

	REGOLAMENTO SERVIZIO RIPARTIZIONE E PAGAMENTO CONSUMI UTENZE RAGGRUPPATE
--	---

criteri utilizzati per il calcolo della fattura di pertinenza (tra i quali, a titolo esemplificativo, i consumi imputati, eventuali agevolazioni applicate, costi addebitati per il servizio, spese per servizi bancari, ecc)

3. Nel caso in cui il servizio di ripartizione e/o riscossione e pagamento siano affidati ad un Operatore di contabilizzazione, l'Amministratore/Delegato del Condominio verifica con cadenza almeno annuale che la somma di tutte le singole fatture inviate ai condomini dal Operatore di contabilizzazione non superi l'importo complessivo delle fatture inviate dal Gestore al condominio nel periodo corrispondente, fatti salvi i compensi spettanti all'Operatore di contabilizzazione del servizio e le spese specificamente segnalate.
4. Gli esiti di tale verifica saranno riportati dall'Amministratore/Delegato del Condominio all'Assemblea condominiale almeno una volta all'anno.
5. In caso di variazione dell'Operatore di contabilizzazione l'Amministratore/Delegato del Condominio deve indicare da quale futura lettura del contatore dell'utenza raggruppata avverrà la variazione.

6 Norme transitorie

1. Il Gestore si impegna ad effettuare entro il 31/12/2012 e comunque entro un anno dall'approvazione del presente regolamento un censimento delle utenze caratterizzate da più di una unità immobiliare, al fine di aggiornare la banca dati e comunicare all'AATO l'elenco delle utenze raggruppate che non hanno adempiuto agli obblighi di cui al presente regolamento. Tale censimento potrà realizzarsi anche mediante invio di comunicazione alle utenze che risultano caratterizzate da più unità immobiliari, nonché attraverso canali di comunicazione dedicati. Tale attività sarà pubblicizzata dal Gestore mediante i mezzi di comunicazione.
2. Qualora un condominio non avesse adempiuto all'obbligo di comunicazione ai sensi del primo comma dell'articolo 3 del presente regolamento, il Gestore provvederà ad informare i condomini:
 - a) della mancata comunicazione da parte dell'Amministratore/Delegato del Condominio di quanto previsto all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento
 - b) dell'obbligo di adempiere entro 20 giorni
3. Nel caso il Condominio persista nell'inadempienza, il Gestore potrà attivare le procedure di disattivazione della fornitura e risoluzione del contratto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, previa diffida da inviare all'indirizzo di esazione aggiornato nel proprio data base e previa comunicazione ai condomini. Tale comunicazione avverrà secondo le modalità, i costi e le tempistiche riportate al comma 4 dell'art. 4.
4. L'Amministratore/Delegato del condominio è tenuto a portare a conoscenza di tutti i condomini il presente Regolamento con i mezzi ritenuti più idonei (eventualmente anche nell'ambito dell'Assemblea condominiale) nei tempi utili a garantire gli adempimenti previsti.